



QUADERNO PER I SOCI

Contributi tratti dall'incontro tenutosi a Vercelli presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in via Monte di Pietà, 22 :

"Ciò che è tuo è mio: la violenza economica" svoltosi il 25 Novembre 2024. L'incontro si è realizzato in collaborazione tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli e la Sezione Territoriale di Vercelli di AIAF Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio.

**A.I.A.F. PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA
ANTONIO DIONISIO
SEZIONE TERRITORIALE
DI VERCELLI.**

**MATERIALE RELATIVO
ALL'INCONTRO DEL
25 NOVEMBRE 2024.**

"SALUTO E PRESENTAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE"

Per il Quinto Quaderno di AIAF Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio si è scelto di pubblicare contributi tratti dall'evento formativo in presenza sul tema: "Ciò che è tuo è mio: la violenza economica" svoltosi il 25.11.2024 a Vercelli presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, in Via Monte di Pietà 22.

Il Convegno è un esempio di sinergia tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di un Circondario del Distretto e la Sezione Territoriale di AIAF Piemonte e Valle d'Aosta operante nello stesso Circondario. L'evento è stato accreditato dal COA di Vercelli ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi agli Avvocati. L'Avvocato che si occupa di Persone, Famiglie e Minori deve approfondire il tema della Violenza, non solo fisica, ma anche psicologica ed economica.

Nel Preambolo della Convenzione di Istanbul la violenza in ambito domestico familiare è considerata uno dei meccanismi sociali tramite il quale le donne sono relegate in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

In presenza di violenza economica la vittima non ha la possibilità di procurarsi le proprie risorse finanziarie né di possederle né di esercitare il controllo su di esse.

Il bambino che osserva il comportamento dei genitori, dalla violenza economica assistita può imparare che la violenza, la manipolazione e la costrizione sono normali nelle relazioni tra le persone e, in particolare, tra i congiunti ed i familiari.

Fornire gli strumenti per individuare la violenza economica, contrassegnandola di forte disvalore, può contribuire a porre le basi per una presa di coscienza ed un'iniziativa di riscatto.

Un'arma efficace per combattere la violenza economica è l'educazione finanziaria che può portare all'indipendenza economica.

AIAF Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio si è, perciò, attivata coordinando il Progetto di educazione finanziaria "Conto su di me", con l'autorizzazione della Direzione Scolastica Regionale di Torino e la collaborazione della medesima, in sinergia con il Museo del Risparmio di Torino, il Telefono Rosa di Torino ed altri Enti. Il Progetto ha riguardato alcune classi di Scuola Media Inferiore e Superiore di Torino nell'anno scolastico 2023/2024 ed è stato riproposto nell'anno scolastico in corso non solo a Torino, ma anche a Novara, in collaborazione con la Direzione Scolastica dell'ambito territoriale di Novara. Un ringraziamento alle/ai componenti del CDR, alle/ai Referenti e alle Socie e ai Soci di AIAF Piemonte e Valle d'Aosta che si sono impegnati e si stanno impegnando nella lotta contro la violenza in ambito familiare.

*Per il Comitato Direttivo Regionale
A.I.A.F. Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Dionisio
La Presidente Bruna Bruni*

INTERVENTO

"LA VIOLENZA ECONOMICA: FORME E RIMEDI"

A CURA DELL'AVV. GIANNA MANFERTO

REFERENTE TERRITORIALE DI AIAF VERCELLI

Quali sono le domande che una persona si deve porre per comprendere se stia vivendo la violenza economica?

Le stesse domande noi avvocati possiamo – e dobbiamo – formulare a chi si rivolge a noi.

- 1) Può spendere senza che qualcuno controlli gli scontrini?
- 2) È partecipe delle decisioni economiche che riguardano la famiglia?
- 3) Può accedere liberamente al conto corrente familiare, se non titolare di uno personale?
- 4) È trattata con rispetto nelle sue scelte lavorative o viene ostacolata nella sua crescita professionale?

Queste domande ci fanno capire, subito, che la violenza economica è subdola: non lascia segni evidenti, ma diviene più potente col passare del tempo.

È un abuso che si attua rendendo la vittima dipendente finanziariamente e psicologicamente; distrugge l'autostima e spesso si accompagna alla violenza fisica.

WeWorld ha delineato -nell'ambito della violenza di genere- tre tipi di violenza economica.

a) Il controllo economico: l'autore impedisce, limita o controlla l'uso delle risorse economiche e finanziarie della vittima e il suo potere decisionale. Quanto indicato nelle quattro domande iniziali ben

riassume quanto ora descritto.

b) Lo sfruttamento economico: l'autore usa le risorse economiche e finanziarie della vittima a proprio vantaggio.

c) Il sabotaggio economico: l'autore impedisce, vieta alla vittima di cercare, di ottenere, di mantenere un'attività lavorativa o anche un percorso di studi o formativo.

Nel report di WeWorld leggiamo che una donna su due, più precisamente il 49% delle donne intervistate, ha dichiarato di aver subito violenza economica almeno una volta nella vita; la percentuale sale 67% tra le donne separate o divorziate.

Leggiamo ancora che sono proprio le donne ad essere le più probabili vittime di violenza economica, perché i sistemi economici e sociali sono ancora basati sul controllo maschile: una conferma di tale caratterizzazione proviene dal dato secondo cui le donne in relazioni eterosessuali sono le principali vittime.

La mancanza di risorse economiche rende difficile, per la vittima, allontanarsi dall'abusante. Ciò comporta l'esposizione ad ulteriori abusi.

L'analisi condotta da WeWorld ha portato alla luce un'altra correlazione: l'abuso economico si collega all'aumento del rischio di femminicidio e questo ri-

schio risulta maggiore tra le donne con uno status economico più elevato rispetto agli uomini.

L'emancipazione femminile viene dunque a delinearsi come elemento di disturbo del controllo coercitivo del partner.

Il programma Spazio Donna, sempre sotto l'egida Weworld, ha creato percorsi di aggregazione e di emancipazione ed ha stilato le "Raccomandazioni":

Prevenire, introducendo già dalla scuola dell'infanzia percorsi obbligatori di educazione sesso-affettiva, di educazione economico-finanziaria, e promuovendo campagne, rivolte a tutti, per spiegare il fenomeno e le sue specificità.

Riconoscere e Monitorare, adottando una definizione condivisa di violenza economica, con l'indicazione dei comportamenti, la raccolta dei dati e il monitoraggio di dati disaggregati sulla violenza economica e su altri reati spia.

Intervenire, incrementando politiche del lavoro e abitative, supportando la rete antiviolenza e il suo radicamento sui territori.

Si è detto che la violenza economica è un abuso subdolo, sottile, volto al controllo delle donne da parte del coniuge/compagno o ex, crea dipendenza.

È violenza di genere.

È violenza psicologica.

Nella maggior parte dei casi si concreta in condotte e/o atteggiamenti quali l'impedire la ricerca di un lavoro, la privazione dello stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana, il mancato assolvimento dei doveri economici discendenti dal matrimonio.

Ma la violenza economica può esplicarsi anche in altre maniere: ad esempio, talune donne con reddito proprio si vedono intestare contratti (utenze, assicurazioni, mutuo) o sono coinvolte in attività fallimentari del partner, senza poter esercitare alcuna forma di controllo della gestione condotta dal coniuge/compagno.

In sintesi, viene attuata la negazione delle risorse economiche.

La violenza economica è caratterizzata da quattro fasi: la prima è connotata dalla violenza amministrativa: gestione esclusiva, da parte del coniuge, del conto corrente e assunzione di decisioni senza condivisione.

La seconda: -e qui inizia la violenza economica vera e propria- è rappresentata dal controllo delle risorse e del loro utilizzo.

L'abusante assegna alla vittima risorse molto limitate e pretende il rendiconto.

Vieta l'accesso al conto corrente. La vittima, dunque, non può in alcun modo controllare la componente economica che riguarda la propria famiglia.

La terza fase: è attuata attraverso la privazione della libertà di scelta: per esempio, l'abusante darà alla vittima la quantità di denaro strettamente necessaria alla spesa alimentare (e spesso anche alle spese mediche, che dunque saranno "scelte" dall'abusante).

La quarta fase: si compie con atti illeciti quali obbligare la vittima a fare da prestanome in operazioni illegali, a fare da garante per prestiti; si aggiungono lo svuotamento del conto corrente e la dilapidazione del capitale familiare.

La quarta fase spesso precede la separazione nella quale la vittima della violenza economica è particolarmente debole, sia economicamente che psicologicamente (non scordiamo che la donna non conosce neppure l'effettiva condizione economico-patrimoniale della propria famiglia).

La Riforma Cartabia ha introdotto (1/3/2023) nel codice di procedura civile una intera sezione rubricata "Della violenza domestica o di genere" (sono gli articoli da 473 bis.40 a 473 bis.46) (in aderenza con la Convenzione di Istanbul del 2011, entrata in vigore nel 2014).

Le norme mirano a dotare il Giudice di strumenti

specifici al fine di garantire una adeguata e tempestiva tutela alle vittime di violenza domestica.

Là ove siano allegati “abusi familiari o condotte di violenza domestica di genere”, il Giudice potrà condurre ogni utile accertamento con mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, abbreviare i termini fino alla metà, organizzare le udienze in maniera tali da evitare la contemporanea presenza delle parti e, completata l'istruttoria, -anche sommaria-, emettere un ordine di protezione, accompagnato anche da altre misure, quali l'ordine di allontanamento della casa familiare o l'ordine di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

In ambito penalistico sappiamo che la violenza economica non è espressamente prevista come reato autonomo nel nostro ordinamento.

Ma sappiamo anche che l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Instabul, nella quale si afferma (art. 3) il diritto delle donne di vivere libera dalla violenza.

Ecco, dunque, la chiave di lettura dell'art. 572 c.p., il quale non contempla solamente i casi di violenza fisica, ma anche le altre forme, meno visibili certamente, ma paurosamente devastanti, quali la violenza psicologica e la violenza economica.

Nel Preambolo della Convenzione di Istanbul la violenza che si realizza in ambito domestico, familiare, è definita “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

La VI Sez. Pen. della Cassazione con alcune sentenze (n. 13422/2016 e n. 44700/2013) ha sostenuto che ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme della relazione tra autore e vittima, “è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico ed economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri e azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà e autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano...”.

La Corte di Cassazione ha di recente (n. 6937/2023) condannato un uomo per aver imposto pesanti restrizioni, quali un assillante risparmio domestico attuato mediante la scelta, da lui solo operata, dei negozi in cui fare la spesa e dei prodotti da acquistare; l'uso di soli due strappi di carta igienica; il riutilizzo dell'acqua usata per lavare il viso; una sola doccia la settimana; l'uso di una sola posata e di un solo piatto per pasto. Ogni “disobbedienza” della moglie veniva subito rimarcata e spesso seguivano ingiurie, percosse, mortificazioni di varia natura.

Il Museo del Risparmio di Torino ha raccolto, negli anni dal 2017 al 2022, dati sul rapporto tra il mondo femminile e il denaro: è emerso che l'80% delle donne si occupa da sola dei lavori domestici e il 70% degli uomini da soli si occupa di tutte le incombenze fuori casa. In realtà, la più efficace arma per combattere -e sconfiggere- la violenza economica è l'educazione finanziaria, che conduce alla indipendenza economica.

Oggi è il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite: il traguardo è la cancellazione di questa ricorrenza per la raggiunta sconfitta della violenza di genere.

L'ONU ha inserito nell'Agenda 2030 la parità di genere come obiettivo n. 5, attraverso -anche- l'eliminazione delle pratiche di discriminazione e violenza in qualsiasi modo realizzate. Nel dicembre 2023 è stato pubblicato il testo di un disegno di legge volto ad introdurre l'art. 572 bis c.p..

La finalità è il contrasto alla violenza economica in tutte le sue forme, introducendo un reato specifico.

Questa la definizione:

“1. Per violenza economica si intende il complesso di atti compiuti dal coniuge o dal convivente con violenza o minaccia volti a limitare l'indipendenza economica di una persona della famiglia o comunque convivente o a lui affidata per ragioni di educazione, vigilanza, o custodia nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia in termini di uso e distribuzione del denaro e delle risorse economiche, ledendo l'au-

onomia finanziaria e decisionale della vittima. Si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, con il termine donne sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni, compresa la violenza domestica.

2. Per violenza domestica si intendono tutti gli atti di violenza economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o conviventi.

3. La vittima non ha la possibilità di procurarsi le proprie risorse finanziarie e né di possederle ed esercitare il controllo su di esse.

4. La vittima è minacciata dalla presenza del coniuge o convivente che esercita una manipolazione sulla sua condizione mentale, impedendole di prendere personalmente delle decisioni relative alla sua sfera economica."

Voglio ricordare che la legge 119/2013 prevede che il questore, anche in assenza di querela, può procedere, dopo aver assunto le necessarie informazioni, all'ammonimento dell'autore della violenza in ambito domestico.

Infine, segnalo una sentenza del Tribunale di Monza, del 17/3/2023, con la quale è stata accolta la proposta di liquidazione controllata di una donna che, proprio a seguito della violenza economica inflitta dal coniuge (anche dopo la separazione), si è trovata in una grave situazione di indebitamento con un istituto bancario e l'agenzia delle entrate. In particolare, la donna era stata costretta a stipulare un mutuo con garanzia ipotecaria su un proprio immobile, per poi pagare, con la somma mutuata, tutti i debiti contratti dal coniuge (che peraltro poi aveva lasciato la casa familiare senza preavviso, né spiegazioni).

La donna si è rivolta all'Ente terzo settore "Protezione Sociale Italiana" e al suo Organismo di composizione della crisi.

La strada è sicuramente lunga ancora: nella classifica della parità di genere l'Italia si colloca al 65° posto, dopo l'Uganda e lo Zambia.

La Spagna è al 17°, la Francia al 15° e la Germania al 10°.

La conoscenza porta all'indipendenza e quella economica è indubbiamente garanzia di libertà individuale.

Un'ultima, ma importantissima, nota: la violenza domestica -e così anche quella economica- quando è agita contro una donna che è anche madre, colpisce altresì, umiliandola, la relazione mamma-bambino.

Il clima di paura o di pericolo all'interno della casa familiare mina l'autostima della donna, che è anche dequalificata come madre, con conseguente crisi del rapporto madre/figlio.

Il bambino osserva e apprende dal comportamento e dalle strategie relazionali dei genitori.

Ogni violenza assistita, e così anche quella economica, è un serio fattore di rischio per condotte disadattive: il bambino impara che la violenza, la manipolazione, la coercizione sono la normalità nelle relazioni affettive.

L'esperienza continuativa di impotenza porta all'annullamento della capacità di risoluzione, alla sensazione di fallimento, tanto sul piano scolastico che relazionale.

Sono bambini con bassa autostima e capacità empatiche alquanto ridotte.

Inoltre, la violenza assistita genera un trauma complesso, con effetti duraturi a livello emotivo, cognitivo e relazionale, e con un alto rischio di trasmissione intergenerazionale della violenza.

L'aver vissuto, in giovane età, una forma di dipendenza economica -anche solo attraverso il genitore vittima di violenza- può indurre nel figlio una maggiore disponibilità, in futuro, ad accettare una condizione di sottomissione o di subalternità in ambito lavorativo, al fine di ottenere stabilità economica.

Ecco alcuni esempi di rischio per il futuro adulto:

- **Perpetrare atteggiamenti violenti** come unico modello di relazione appreso;
- Considerare la **superiorità come una forma di rispetto**;
- **Ritenere la donna** come soggetto **debole** e da disprezzare;
- Mantenere **relazioni instabili con le donne**;
- Sviluppare **relazioni con uomini aggressivi** e non gestire gli stati di rabbia;
- Avere **maggiori probabilità di rimanere vittime** di abusi, di dipendenze e comportamenti aggressivi nell'adolescenza;
- Sentirsi insicuri, ansiosi, depressi;
- **Ripresentare**, nella propria famiglia futura, **modelli educativi violenti** o di discredito.

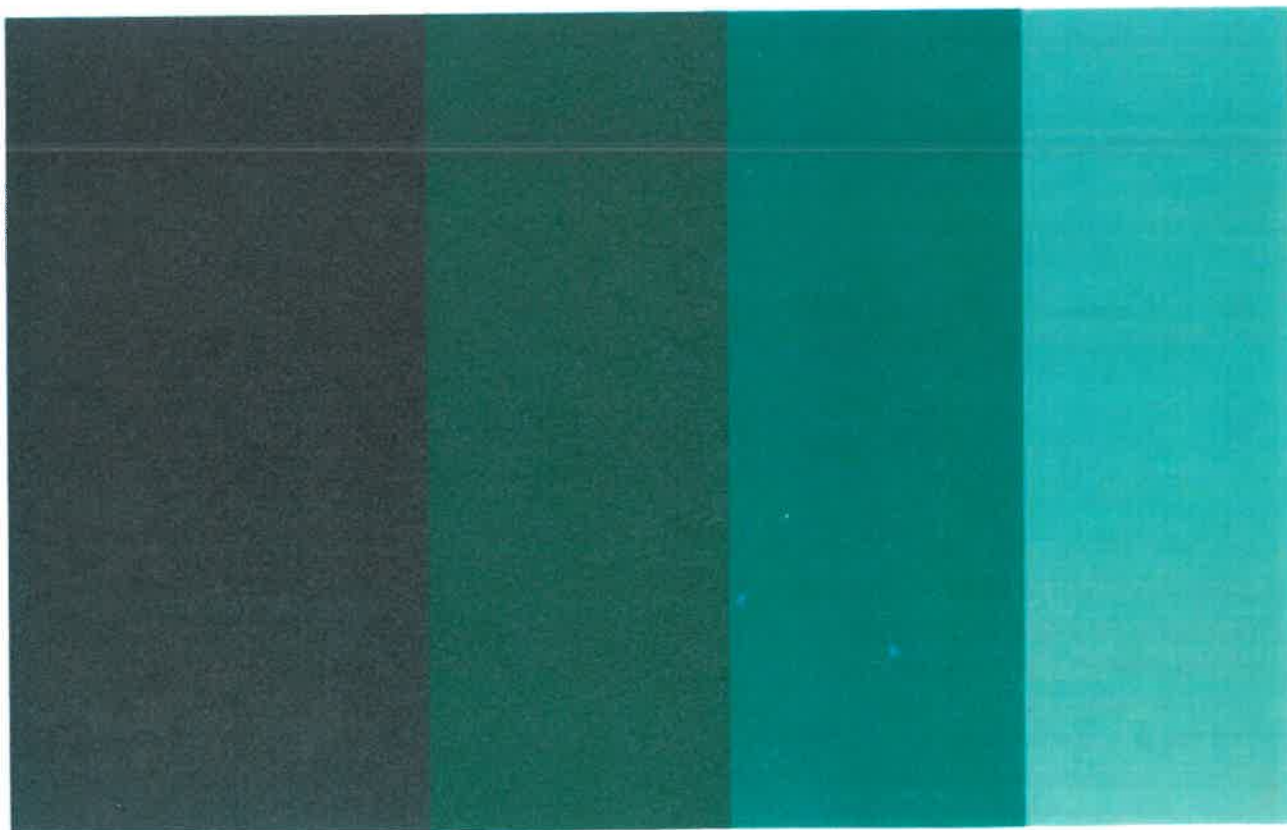
I danni provocati dalla violenza in tutte le sue manifestazioni, e così anche quella economica, sono dunque gravi, duraturi, e si ripercuotono sia sulla donna che sulla madre, e quindi sui figli.

La Fondazione Libellula nel report 2024 fornisce l'indicazione del livello di comprensione della violenza di genere e l'esperienza della medesima tra gli adolescenti dai 14 ai 19 anni.

Le ragazze sono più consapevoli dei maschi e più capaci di individuare forme e casi di violenza.

È emerso che a condizionare le idee, le opinioni e, di conseguenza i comportamenti, sono spesso gli stereotipi interiorizzati, più o meno consapevolmente, nel corso dell'infanzia e della adolescenza.

Un terzo del campione esaminato non ritiene che forme di controllo e limitazioni della libertà altrui siano forme di abuso.



INTERVENTO

COME (RI)CONOSCERE LA VIOLENZA ECONOMICA IN MEDIAZIONE FAMILIARE

A CURA DELLA DOTT.SSA MILLY COMETTI

PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA DI MEDIATORI FAMILIARI
COMPONENTE DIRETTIVO F.I.A.ME.F.
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INTER...MEDIANDO

La Legge 26 novembre 2021, n. 206, rappresenta il primo vero riconoscimento legislativo del Mediatore Familiare stabilendo che *“l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4”*. Disposizioni in materia di professioni non regolamentate. L'obiettivo della legge 4/2013 è quello di creare gli standard qualitativi e di certificazione delle professioni associative, per mettere a punto un sistema di servizi, che renda dette associazioni garanti della professionalità per chi utilizza i servizi.

Un sistema “non ordinistico” che conferisce rilevanza all'Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, che può essere rilasciato dalle Associazioni professionali iscritte alla sezione 2a dell'Elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) (art. 7). La legge delega 206/2021, il decreto legislativo 149/2022 e il decreto ministeriale 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, hanno regolamentato la figura professionale del Mediatore familiare e valorizzato il ricorso alla Mediazione familiare nell'ambito delle procedure in materia di diritto di famiglia, attribuendo particolare importanza agli accordi che i genitori possono raggiungere in sede di mediazione familiare anche in relazione alla gestione e al mantenimento dei figli.

Il legislatore ha voluto così favorire una modalità negoziale di risoluzione delle controversie familiari in un'ottica di pacificazione e di modernizzazione del sistema giudiziario dando la grande opportunità alla coppia genitoriale di rivolgersi ad un mediatore familiare non solo prima di accedere ad una procedura giudiziale, ma anche nel corso di una procedura giudiziale, attraverso la mediazione delegata dal giudice che rimane comunque facoltativa. L'art. 337 octies c.c. dispone che: *“se il giudice ne ravvisa l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, ha la possibilità di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.”*

Quindi anche nel caso in cui sia stato incardinato un giudizio, ancora una volta il giudice può dare questa possibilità ai genitori rinviando l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. L'art. 473 bis 43 cpc. stabilisce che: *“È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di Procedura Penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe immediatamente il*

percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.” Nell’ambito della mediazione familiare, un aspetto critico e spesso dibattuto riguarda la possibilità di ricorrervi quando siano presenti all’interno della coppia casi certi o presunti di violenza domestica. La violenza domestica è generalmente considerata uno degli ostacoli che impediscono il ricorso alla mediazione familiare, nell’ambito della quale deve sempre essere garantita una condizione di equilibrio tra le parti, che permetta a tutti di prendere scelte consapevoli e libere per il proprio futuro e quello dei propri figli. Prima di entrare nella stanza della mediazione vorrei soffermarmi sul titolo dell’ intervento: “Come RI- CONOSCERE la violenza economica in mediazione familiare”, perché come operatori è indispensabile la conoscenza di un fenomeno non facilmente riconoscibile, a tal fine ritengo utile organizzare tavoli di confronto tra professionisti che si occupano di conflittualità familiare su un tema poco trattato come quello della violenza economica. Oggi la legge chiede a noi mediatori di essere *“forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere”* (art. 12-quater D.Lgs. 149/2022), dobbiamo quindi essere in grado di riconoscere quando emergono comportamenti che fanno presupporre situazioni di violenza.

L’obiettivo della mediazione familiare è il raggiungimento di un accordo ragionato, la condizione necessaria è che le posizioni di potere della coppia genitoriale siano equilibrate o quantomeno riequilibrabili.

Ritengo importante che prima dell’avvio di una mediazione familiare la coppia abbia incaricato o quantomeno consultato un legale.

La stanza del legale di fiducia è spesso il luogo dove è possibile esplicitare il proprio disagio, in tutta riservatezza, a volte, però, non si ha la consapevolezza di essere soggetti a tale forma di violenza e si vive una condizione di vergogna per la mancanza di cultura e di educazione finanziaria. Entriamo nella stanza della mediazione, un setting diverso da qualsiasi altro spazio: senza scrivania, con le sedie posizionate in modo equidistante, in un ambiente accogliente.

Dopo una corretta informativa sul lavoro che verrà svolto nella stanza, il mediatore inizia la fase di pre-mediazione. In questa fase l’obiettivo è di valutare la mediabilità della coppia genitoriale, oltre che a raccogliere le informazioni utili per comprendere la loro storia. Il mediatore analizza i bisogni dei componenti del nucleo familiare, favorendo l’assunzione di responsabilità ed il passaggio dalla dimensione della coppia a quella individuale. Gli strumenti che il mediatore utilizza durante la fase di pre-mediazione sono principalmente il genogramma ed il cartellone dei bisogni.

Il genogramma è lo strumento che ci permette di fare sintesi e di trasformare in segni le relazioni, è utile al fine di rappresentare graficamente la famiglia e le relazioni familiari e di mettere parola su qualcosa che è difficile mentalizzare. Il lavoro sui bisogni ha la funzione di creare un clima di maggior ascolto tra le persone. Focalizzare l’attenzione sui bisogni personali, per poi concentrarsi su quelli dei figli, consente di cambiare la prospettiva e di spostare lo sguardo.

In seguito alla costruzione di un terreno comune con cui il gruppo di lavoro osserva la situazione sostenuta da una buona base di fiducia, il mediatore si propone, nella fase successiva, di costruire insieme ai genitori un’agenda di lavoro, contenente le tematiche da trattare. Tali questioni confluiranno nel contratto di mediazione, con il quale l’ingaggio viene formalizzato attraverso la formulazione di regole scritte e l’esplicitazione di condizioni affinché si possa iniziare la negoziazione. In seguito alla stesura del contratto di mediazione si apre la fase di negoziazione.

La fase della pre-mediazione è uno spazio ed un tempo che permette al mediatore di valutare la possibilità di proseguire nel percorso, è il momento in cui il mediatore deve avere massima attenzione nell’individuare lo squilibrio di potere tra le parti e, se del caso, suggerire percorsi alternativi o complementari. Non sempre i comportamenti volti a controllare l’abilità della donna di acquisire, utilizzare e mantenere risorse economiche vengono esplicitati nel primo incontro o nel racconto attraverso la tracciatura del genogramma, a volte emerge nell’enunciazione dei bisogni personali o dei propri figli, a volte nella stesura del budget e quindi in fase più

avanzata del processo di mediazione.

Il mediatore dedica un tempo congruo a chiarire gli elementi di criticità: è necessario osservare la relazione per comprendere gli squilibri. Ma quando si prosegue e quando no?

Sicuramente quando ci accorgiamo che la mediazione possa essere interpretata dal partner violento come un'arma per mantenere il controllo e il dominio sull'altro, perpetuandone la vittimizzazione. Di fatto, in tale contesto violento, la mediazione familiare finirebbe con l'essere adoperata dal partner violento per impedire che si compia realmente la separazione, cercata dal partner vittima di quella violenza, così da evitare l'interruzione della sopraffazione violenta e della dominazione poste quotidianamente in essere. E come riconosciamo la violenza economica?

Il mediatore familiare è un professionista formato ed aggiornato per riconoscere la violenza, nelle fasi preliminari l'obiettivo è anche quello di instaurare un clima di fiducia con i mediandi, tale da poter programmare, in caso di necessità, un incontro individuale per permettere alla vittima di compren-

dere la motivazione dell'interruzione della mediazione e di prendere consapevolezza della situazione di soggezione.

Vi sono casi di donne che magari avevano una condizione reddituale molto elevata, che in fase di separazione sono state "intrappolate" dall'ex marito, quasi per ripicca, in spese legali e processuali molto onerose, portandole appunto a perdere tutte le loro risorse. O ancora, casi di donne che magari svolgono un lavoro più pagato o hanno un livello di istruzione più elevato del compagno o marito e che, per questo, subiscono violenza. E' necessario in questi casi interrompere la mediazione ed inviare ad altro professionista.

L'interruzione della mediazione familiare ha la necessità di essere accompagnata con la stessa cura con la quale si accoglie la coppia al primo incontro. È solo attraverso un lavoro di rete fra i vari professionisti ed operatori che si potrà attivare un attento monitoraggio ed un sostegno alle vittime di questi comportamenti, per evitare che si creino ancora oggi posizioni di dominio e di controllo economico.

